

STATUTO

CIRCOLO FOTOGRAFICO INVERIGO

Articolo 1

E' costituita, con sede in Inverigo (Co) fra cultori ed amatori dell'arte fotografica e dell'immagine, l'Associazione denominata "***Circolo Fotografico Inverigo***".

FINALITA'

Articolo 2

L'Associazione è apolitica e senza scopo di lucro. Essa ha lo scopo di proporre lo sviluppo e l'educazione all'arte fotografica e dell'immagine.

In particolare l'attività sarà svolta, oltre alle normali attività di ripresa fotografica :

- radunando cultori ed amatori dell'arte fotografica per lo sviluppo del senso estetico ed artistico e per il perfezionamento della tecnica,
- promuovendo esposizioni, sia personali che collettive e favorendo pubblicazioni artistiche; nell'ambito delle stesse esposizioni potranno essere tenute delle proiezioni di fotografie/immagini, anche utilizzando la tecnica dell'audiovisivo o del diaporama;
- collaborando con le autorità e le organizzazioni locali alla documentazione di manifestazioni, eventi a carattere socio-culturale, socio-sanitario, beneficenza e promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico;
- organizzando corsi e manifestazioni miranti alla conoscenza ed al progresso dell'arte fotografica e dell'immagine, senza distinzione di tendenze.

Tutte le attività dell'Associazione dovranno essere effettuate secondo le norme nazionali, regionali e locali che regolano le Associazioni senza scopo di lucro.

L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purchè nei limiti consentiti dalla legge, costituendo al suo interno altre strutture associative.

Non potranno in ogni caso essere effettuate attività di propaganda commerciale, attività avente scopo di lucro e attività o manifestazioni di propaganda ideologica-politica.

L'Associazione ha durata illimitata, e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

SOCI

Articolo 3

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne fanno specifica richiesta scritta .

Sono *Soci fondatori* dell'Associazione le persone che si sono prodigate per la sua costituzione con le finalità di cui all'articolo 2.

E' attribuita la qualità di *Socio ordinario* a chiunque, avendo raggiunto la maggiore età, nel rispetto delle finalità dell'Associazione e delle norme statutarie e di legge si iscriva all'Associazione con quota minima di iscrizione. I soci ordinari costituiscono la categoria normale e preminente di appartenenza alla Associazione.

E' attribuita la qualità di *Socio sostenitore* a chiunque, avendo raggiunto la maggiore età, nel rispetto delle finalità dell'Associazione e delle norme statutarie e di legge, si iscriva all'Associazione elargendo un contributo superiore alla normale quota di iscrizione.

E' attribuita la qualità di *Socio onorario* a chiunque si renda particolarmente benemerito nei riguardi dell'Associazione e dell'arte fotografica in genere. I Soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta di un socio e con l'approvazione di almeno metà più uno dei soci ordinari; i Soci onorari non corrispondono alcuna quota sociale, non hanno diritto di voto e non possono rivestire cariche in seno all'Associazione.

E' attribuita la qualità di *Socio junior* ai ragazzi fino alla maggiore età, che hanno dimostrato un particolare interesse alla fotografia; hanno diritto alla quota sociale ridotta, non hanno diritto di voto e non possono rivestire cariche in seno all'Associazione.

Articolo 4

Solo i Soci ordinari e i Soci sostenitori possono rivestire cariche all'interno dell' Associazione, possono presentare mozioni alle Assemblee Generali e straordinarie dei soci.

Articolo 5

E' facoltà dell'Assemblea Generale dei Soci istituire altre categorie di soci, configurandone la posizione all'interno dell'Associazione.

Articolo 6

Nella domanda di ammissione l'aspirante Associato dichiarerà di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione.

Le domande di ammissione, redatte su appositi moduli, debbono essere presentate al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che si riserva il diritto di rimandare l'esame della richiesta di adesione all'Assemblea Generale dei Soci qualora ne ravvisi l'opportunità.

Articolo 7

Al momento in cui la domanda viene accettata, i richiedenti debbono versare alla cassa dell'Associazione la tassa di iscrizione nella misura annualmente fissata dal Consiglio Direttivo.

L'aspirante all'atto dell'iscrizione, acquisisce tutti i diritti e i doveri dei soci per l'anno sociale in corso specificati nell'articolo 13, successivamente, di anno in anno, qualora non disdica l'iscrizione.

Articolo 8

I soci che intendono dimettersi dall'Associazione debbono darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. In caso di mancato rinnovo del pagamento della quota associativa si intendono decaduti dalla qualifica di associati.

Articolo 9

Al socio recedente non spetta alcun rimborso neppure parziale della quota versata per l'anno in corso.

Articolo 10

Il rinnovo della quota annua d'associazione deve essere versata entro il 31 gennaio; i soci che entro due mesi dalla scadenza prestabilita non abbiano versato la quota associativa possono essere dichiarati decaduti dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 11

Il socio che non ottempera alle disposizioni dell'Articolo 10 oppure che si rende indegno per qualunque grave motivo morale o civile potrà essere allontanato dall'Associazione su delibera del Consiglio Direttivo; contro questo provvedimento potrà presentare ricorso entro 30 gg alla Assemblea dei Soci alla quale spetterà la definitiva decisione, da prendersi con maggioranza di almeno un terzo degli iscritti.

Articolo 12

I soci che non ottemperano all'impegno di cui all' articolo 10 non possono esercitare il diritto di voto, rivestire cariche all'interno dell'Associazione, presentare mozioni, sino al momento in cui non abbiano regolato la loro posizione amministrativa.

Articolo 13

Ogni socio è tenuto ad osservare e perseguire, nello svolgimento delle attività per conto dell'Associazione, le finalità di cui all'Articolo 2 del presente Statuto.

Tutti i soci hanno diritto/dovere di frequentare la sede, di partecipare alle manifestazioni, di partecipare alle Assemblee, di votare se in regola con le norme previste dallo Statuto, di svolgere i compiti istituzionali, di recedere dall'appartenenza all'Associazione ed usufruire delle attrezzature dell'Associazione negli orari e secondo le modalità preventivamente stabilite.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 14

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Collegio dei Probiviri;

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 15

L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione aventi diritto al voto.

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci ordinari e sostenitori in regola con il versamento della quota sociale.

Articolo 16

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei consiglieri; l'Assemblea elegge anche il segretario. L'Assemblea ed è convocata dal Presidente dell'Associazione, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo di ciascun anno, ed in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario, oppure se la metà più uno dei soci o del Consiglio Direttivo ne faccia espressa richiesta e ne proponga l'ordine del giorno; in tal caso la convocazione è atto dovuto entro i trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione è fatta mediante invito scritto, posta elettronica, fax o altre forme elettroniche che lascino traccia, recante la data, il luogo e l'ora della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno. L'invito ai soci deve essere inviato almeno 8 giorni prima della riunione.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono valide se prese in prima convocazione, con la maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione a maggioranza dei voti qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono valide se prese in prima convocazione, con la maggioranza dei voti e con la presenza di almeno due terzi degli associati; in seconda convocazione a maggioranza dei voti qualunque sia il numero degli associati presenti.

Articolo 17

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate secondo l'art. 16, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 35.

L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- dare indirizzi di massima all'attività da svolgere e stabilirne la priorità per la realizzazione degli scopi di cui all'articolo 2 del presente Statuto;

L'Assemblea Straordinaria ha i seguenti compiti:

- approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio come contemplato dall'articolo 36.

Articolo 18

Le votazioni dell'Assemblea si fanno per alzata di mano o, a richiesta di un quinto dei soci presenti a scheda segreta.

La nomina alle cariche sociali sarà fatta a scheda segreta, a maggioranza dei soci ordinari e sostenitori presenti.

I Soci junior e onorari non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni saranno fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario dell'Assemblea e ove siano stati nominati, dagli scrutatori.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea, dura in carica tre anni e comunque fino al successivo rinnovo e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte all'anno.

Articolo 20

Ogni anno il Consiglio Direttivo deve redigere i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, che deciderà a maggioranza di voto.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, un Segretario e un Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria per il raggiungimento dei fini statutari, essendo ad essi deferito tutto ciò che dallo Statuto non è riservato all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuale;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Associati;
- nominare il Presidente e Vicepresidente dell'Associazione;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- stabilire l'ammontare delle quote associative annuali e dei contributi a carico degli Associati;
- deliberare la decadenza da Associato;
- nominare i Soci Onorari;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie;
- adottare provvedimenti di radiazione degli associati.

Articolo 22

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se prese a maggioranza relativa e con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio saranno ufficializzate da un verbale scritto e firmato dal Presidente o Vice Presidente e dal Consigliere Segretario.

Articolo 23

L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta la revoca del Consigliere dall'incarico, che verrà sostituito dal primo socio non eletto nella votazione dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo. La stessa procedura verrà adottata anche in caso di dimissioni di un Consigliere.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento, dovrà essere convocata senza ritardo l'Assemblea Ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti le funzioni amministrative saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

PRESIDENTE

Articolo 24

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo ed ha l'amministrazione ordinaria dell'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, le funzioni del Presidente dell'Associazione, sono svolte dal Vicepresidente.

Il Presidente fissa l'ordine del giorno e la data di convocazione del Consiglio Direttivo, stabilisce il corso dei lavori dell'Assemblea e del Consiglio che presiede.

VICEPRESIDENTE

Articolo 25

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nei suoi compiti e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

CONSIGLIERE SEGRETARIO

Articolo 26

Il Segretario cura la corrispondenza del Consiglio Direttivo e la comunicazione con i terzi, redige i verbali delle sedute dello stesso, tiene il libro dei soci.

CASSIERE

Articolo 27

Il Cassiere cura l'amministrazione dell'associazione, relativa alle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 28

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre Componenti effettivi e da due Supplenti eletti dall'Assemblea.

Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli Associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i Membri degli Organi e tra gli Organi stessi.

Esso giudica ex aequo et bono senza formalità di procedure; il lodo emesso è inappellabile.

BILANCIO

Articolo 29

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo compila il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea annuale dei soci.

Qualora il rendiconto dell'esercizio presenti un avanzo, quest' ultimo sarà utilizzato per la realizzazione delle attività istituzionali di cui all'Articolo 2 e a quelle ad esse direttamente connesse.

PATRIMONIO

Articolo 30

Il patrimonio dell'Associazione di compone:

- quote associative che gli associati devono versare, nella misura che è annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, nelle casse dell'Associazione;
- di contributi straordinari che gli associati possono spontaneamente versare;
- contributi da privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- di tutti quei capitali o beni mobiliari e immobiliari che a qualsiasi titolo pervenissero all'Associazione;
- rimborsi da manifestazioni di qualunque genere, effettuate dall'Associazione;
- proventi da convenzioni con privati, Enti pubblici in attuazione degli scopi sociali.

Non potranno in nessun caso essere accettate elargizioni o contributi che condizionino l'autonomia dell'Associazione.

L'Associazione, tramite il suo Presidente, può accendere conti bancari e postali per la gestione delle entrate e delle uscite.

Articolo 31

L'eventuale vendita di materiale appartenente all'Associazione deve essere notificata in assemblea ai soci, i quali vantano il diritto di prelazione.

Articolo 32

I soci non hanno diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 33

Durante la vita dell'organizzazione il patrimonio sociale non può essere destinato o distribuito anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sociale netto sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, nei modi e nei tempi stabiliti dall'Assemblea che delibera lo scioglimento, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

RESPONSABILITA'

Articolo 34

L'Associazione non è responsabile del comportamento tenuto dai soci e delle loro opere presentate in sede o in pubbliche manifestazioni.

Analogamente non è responsabile delle loro opere eventualmente inviate a concorsi anche se l'invio è stato curato da un incaricato dell'Associazione.

L'uso del logotipo "CIRCOLO FOTOGRAFICO INVERIGO" per presentare in pubblico opere e lavori dei soci deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

MODIFICHE ALLO STATUTO

Articolo 35

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria dal Consiglio Direttivo o da almeno la metà più uno degli Associati che hanno diritto al voto e che quindi sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Le relative delibere sono approvate dall'Assemblea con le maggioranze di cui all'art 16.

SCIoglIMENTO DELL' ASSOCIAZIONE

Articolo 36

L'Associazione potrà sciogliersi solo con delibera dell'Assemblea dei soci convocata in assemblea straordinaria in base all'art. 16 del presente statuto. In detta sede verrà nominata apposita Commissione per l'alienazione del patrimonio sociale e verrà individuato l'Ente o Associazione a cui devolvere l'eventuale avanzo di amministrazione netto e le attrezzature.

VARIE

Articolo 37

Tutte le cariche sono a titolo gratuito e volontario salvo eventuali rimborsi spese nei limiti e nella quantità fissate per legge e in mancanza dal Consiglio Direttivo. Esse hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 38

Per tutto quanto non viene stabilito con il presente Statuto si fa pieno riferimento alle disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia.